



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

ORIGINALE

ORDINANZA AREA UFFICIO TECNICO

Numero Registro Generale

Data

38

20/06/2022

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN PROPRIETÀ PRIVATA IN ADIACENZA ALLA SEDE FERROVIARIA.
-----------------	--

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – Unità Territoriale Emilia - Prot. RFI-DOI.DOT.BO.UTE\A0011\P\2022\0000763, assunta agli atti di questo Ente in data 07/06/2022 al prot. 5171, avente ad oggetto “*Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per misure di prevenzione incendi in proprietà privata, in adiacenza alla sede ferroviaria*”, nella quale si richiede al Sindaco, l’emissione di ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria, di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dagli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980;

VISTO l’art. 52 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: “*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei*”;

VISTO l’art. 55 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: “*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*”;

VISTO l'art. 56 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli*";

DATO ATTO che per effetto di tale norma, è fatto obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

CONSIDERATI INOLTRE i rischi di pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le eventuali proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Rocco al Porto, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/80, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

DISPONE

Che la presente sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web istituzionale;
- trasmessa alla prefettura U.T.G. di Lodi, protocollo.preflo@pec.interno.it;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI rfi-dpr-dtp.bo.got.ute@pec.rfi.it.

Si rammenta all'interessato o interessati che qualora non venissero rispettate le norme contenute nel presente atto per quanto attiene al rispetto dei tempi imposti nonché alle modalità ed efficacia dei lavori eseguiti si procederà alla denuncia presso la Magistratura per il reato contemplato dall'art. 650 del Codice Penale ed eventualmente per la commissione di altri e più gravi reati previsti da leggi specifiche in materia.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse avverso la Presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

San Rocco al Porto, 20/06/2022

Il Sindaco
Delfini Matteo